Protocollo di intesa

tra

Presidenza Corte di Appello di Salerno-

Procura generale della Repubblica - Corte di Appello di Salerno –

Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Salerno –

Camera Penale Salernitana

per la liquidazione degli onorari dei difensori dei soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato, degli imputati dichiarati irreperibili o cd irreperibili di fatto, nonché dei cd insolvibili.

Il Presidente della Corte di Appello

Il Procuratore generale della Repubblica presso Corte di Appello Sa

Il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Salerno

Il Presidente della Camera penale Salernitana

considerato

- che con il D.M. 55/2014 è stato emanato il Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247;
- che Il compenso dell'avvocato deve essere sempre proporzionato all'importanza dell'opera;
- che, comunque, lo stesso prevede ampi margini di discrezionalità nei criteri e nella quantificazione dei compensi professionali;
- che i valori minimi indicati nel D.M. 55/14 non possono essere decurtati ulteriormente se non in casi eccezionali, che si possono individuare nei processi definiti in prima udienza per morte del reo, per prescrizione o con sentenza ex art. 129 c.p.p.;

- che, a seguito dell'entrata in vigore del D.M. 55/2014 il CNF ha emanato un protocollo d'intesa per la liquidazione standardizzata degli onorari dei difensori al fine di uniformare su base nazionale le liquidazioni degli onorari dei difensori degli imputati ammessi al patrocinio a spese dello Stato, degli imputati irreperibili (anche di fatto) e dei cd insolvibili con l'auspicio che venga adottato tramite accordi con l'Autorità Giudiziaria ;
- che le indicazioni e le finalità di tale protocollo sono pienamente condivisibili ;
- che le parti convengono la necessità e l'utilità di individuare parametri standardizzati di liquidazione dei compensi per rendere effettiva, uniforme, rapida ed agevole la loro determinazione e per ridurre il numero delle opposizioni nel settore delle liquidazioni poste a carico dell'Erario, e che, in ogni caso, è necessario giungere a valutazioni rispettose del decoro della professione forense;

convengono sull'opportunità di adottare la seguente tabella di liquidazione standardizzata con i correttivi di seguito analiticamente indicati :

- Giudizi conclusi con sentenza ex art. 129 c.p.p.:
  fase di studio € 225,00
  fase introduttiva € 450,00
  fase decisoria € 675,00
  totale € 1350 meno 1/3 ex art. 106 bis DPR 115/2002 = 900,00 oltre aumento forfettario del 15 % ex. Art.2 D.M. 55/2014.

- Dibattimenti ordinari ed incidenti di esecuzione

  Fase di studio € 350,00

  Fase introduttiva € 650,00

  Fase decisoria € 750,00

  totale € 1.750,00 meno 1/3 ex art. 106 bis DPR 115/2002 = 1.140,00 oltre aumento forfettario del 15 % ex. Art.2 D.M. 55/2014.

- Dibattimenti con rinnovazione dell'istruttoria

  Fase di studio € 350,00

  Fase introduttiva € 650,00

  Fase istruttoria € 750,00

  Fase decisoria € 750,00

  totale € 2.500,00 meno 1/3 ex art. 106 bis DPR 115/2002 = 1.667,00 oltre aumento forfettario del 15 % ex. Art.2 D.M. 55/2014.

- Dibattimenti privi di fase introduttiva – senza redazione atto di impugnazione, memorie o motivi nuovi (appello proposto dal pm o dalla parte civile)
  Fase di studio €350,00
  Fase decisoria € 750,00
  totale € 1.100,00 meno 1/3 ex art. 106 bis DPR 115/2002 = 733,00 oltre aumento forfettario del 15 % ex. Art.2 D.M. 55/2014.

- Fase di Cassazione- competenza della Corte di Appello ai sensi dell'art. 83 co.2 DPR 115/02
  Fase studio € 700,00
  Fase introduttiva € 1.250,00

Fase decisoria € 1.300,00
totale € 3.250,00 meno 1/3 ex art. 106 bis DPR 115/2002 = 2.167,00 oltre aumento forfettario del 15 % ex. Art.2 D.M. 55/2014.

La redazione dell'istanza di ammissione al gratuito patrocinio e/o di corresponsione dei compensi del difensore è attività rilevante, ai fini della liquidazione, della fase introduttiva.

Per i procedimenti di correzione di errori materiali non è prevista la liquidazione di alcun compenso.

Ai sensi dell'art. 2 comma 2 D.M. 55/14 sarà liquidato il rimborso spese forfettario nella misura del 15%.

In caso di partecipazione ad udienze di mero rinvio è prevista la liquidazione di una indennità forfettaria da euro 50 ad euro 100 a seconda che il processo venga chiamato prima o dopo le ore 12.00.

In caso di partecipazione ad ulteriori udienze oltre la prima, ad esclusione di quelle di mero rinvio, è prevista la liquidazione di €200,00 per ogni ulteriore udienza.

Nel caso in cui l'assistito del richiedente la liquidazione sia detenuto per quella causa, è riconosciuta una somma pari ad € 200,00.

Nei casi di giudizi riguardanti reati che in primo grado sono di competenza del Tribunale in composizione collegiale è prevista una maggiorazione pari al 50%.

Nei giudizi con oltre tre imputati è prevista una maggiorazione del 25%.

Nei giudizi con più di 5 capi di imputazione, è stabilita una maggiorazione del 30 %.

Nel caso di più assistiti del richiedente la liquidazione, è prevista una maggiorazione del 20 per cento ad imputato, fino a un massimo di dieci soggetti, e del 5 per cento per ogni soggetto oltre i primi dieci, fino a un massimo di venti ex art. 12 co. 2 D.M. 55/14.
(at. 12 co. 2 Parametri generali per la determinazione dei compensi "Quando l'avvocato assiste piu' soggetti aventi la stessa posizione processuale, il compenso unico puo' di regola essere

aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 20 per cento, fino a un massimo di dieci soggetti, e del 5 per cento per ogni soggetto oltre i primi dieci, fino a un massimo di venti. La disposizione del periodo precedente si applica anche quando il numero delle parti ovvero delle imputazioni e' incrementato per effetto di riunione di piu' procedimenti, dal momento della disposta riunione, e anche quando il professionista difende una parte contro piu' parti, sempre che la prestazione non comporti l'esame di medesime situazioni di fatto o di diritto."

In questi caso il difensore dovrà presentare un'unica istanza di liquidazione.

Nel caso in cui siano presenti più controparti processuali (parte civile-responsabile civile) è prevista una maggiorazione del 20% fino a un massimo di dieci soggetti, e del 5 % per ogni soggetto oltre i primi dieci, fino a un massimo di venti ex. Art. 12 co. 2 D.M. 55/14.

Si precisa che è da intendersi per : :
a) fase di studio, ivi compresa l'attivita' investigativa: l'esame e studio degli atti, le ispezioni dei luoghi, la iniziale ricerca di documenti, le consultazioni con il cliente, i colleghi o i consulenti, le relazioni o i pareri, scritti o orali, che esauriscano l'attivita' e sono resi in momento antecedente alla fase introduttiva;
b) fase introduttiva del giudizio: gli atti introduttivi quali esposti, denunce querele, istanze richieste dichiarazioni, opposizioni, ricorsi, impugnazioni, memorie, intervento del responsabile civile e la citazione del responsabile civile;
c) fase istruttoria o dibattimentale: le richieste, gli scritti, le partecipazioni o assistenze relative ad atti ed attivita' istruttorie procedimentali o processuali anche preliminari, rese anche in udienze pubbliche o in camera di consiglio, che sono funzionali alla ricerca di mezzi di prova, alla formazione della prova, comprese liste, citazioni e le relative notificazioni, l'esame dei consulenti, testimoni, indagati o imputati di reato connesso o collegato;
d) fase decisionale: le difese orali o scritte, le repliche, l'assistenza alla discussione delle altre parti processuali sia in camera di consiglio che in udienza pubblica.

ISTANZA DI LIQUIDAZIONE

In caso di ammissione al patrocinio a spese dello Stato il difensore potrà depositare l'istanza di liquidazione degli onorari direttamente al termine dell'udienza, allegando copia del decreto di ammissione e la nota spese compilata secondo le indicazioni del presente protocollo (oppure dovrà tendenzialmente depositare l'istanza di liquidazione con relativo decreto di amissione almeno il giorno prima dell'udienza in cui è prevista la discussione presso la cancelleria della Corte di Appello che provvederà a formare il relativo fascicolo da trasmettersi immediatamente al Collegio che provvederà alla liquidazione all'esito dell'udienza).

La liquidazione effettuata contestualmente alla pronuncia del provvedimento che definisce dell'avvenuto deposito costituirà notificazione per le parti presenti o che devono ritenersi presenti.

In caso di presentazione dell'istanza fuori udienza il difensore dovrà allegare copia dei verbali di udienza comprovanti l'attività professionale svolta.

In caso di istanza ex art. 116 D.P.R. 11.05.2002 il difensore d'ufficio dovrà allegare oltre alla copia dei verbali d'udienza lettera raccomandata a.r. con la quale ha richiesto il pagamento degli onorari professionali, nota spese redatta secondo i parametri del presente protocollo, d.i. (o titolo equipollente), atto di precetto e verbale di pignoramento mobiliare negativo o infruttuoso.

Nei caso in cui il difensore formuli la richiesta aderendo al presente protocollo l'istanza potrà essere anche depositata in udienza (tranne che per i giudizi dinanzi la Corte di Cassazione) prima che la Corte si riunisca in camera di consiglio. In tal caso la Corte – considerata anche la previsione di cui all'art. 83, co. 3 bis DPR 115/02 – provvederà a decidere sull'istanza di liquidazione durante la camera di consiglio e darà lettura del decreto di liquidazione dopo quello del provvedimento conclusivo del giudizio con contestuale consegna di copia del decreto alle parti previa rinuncia alla notifica.

In caso idi istanza di liquidazione ex art. 117 D.P.R. 115/02 è onere del difensore d'ufficio allegare copia dei verbali d'udienza, nota spese predisposta secondo il presente protocollo e, se trattasi di irreperibile di diritto, il decreto di irreperibilità; se trattasi di irreperibile di fatto all'istanza occorre allegare copia della sentenza e dei verbali di udienza inclusa la richiesta di pagamento degli onorari a mezzo racc. a.r. in cui si sia tentato il recapito presso la residenza anagrafica, l'ultimo domicilio conosciuto, il domicilio dichiarato o eletto se diverso dallo studio legale, nota spese redatta secondo i parametri indicati dal presente protocollo, ricerche anagrafiche aggiornate negative del comune di residenza e, se diverso, del comune di eventuale dichiarazione di elezione di domicilio, attestazione del DAOP da cui risulti la mancata detenzione .

La liquidazione sarò effettuata dalla Corte immediatamente se presentata al termine dell'udienza e allegata al verbale d'udienza.

La liquidazione effettuata contestualmente alla pronuncia del provvedimento che definisce il giudizio e la comunicazione/lettura in udienza dell'avvenuto deposito costituirà notificazione per le parti presenti o che devono ritenersi presenti.

In caso di liquidazione del compenso del difensore d'ufficio che ha esperito il tentativo di riscossione del credito professionale in aggiunta all'onorario penale si provvederà a liquidare i diritti e gli onorari della procedura civile di recupero del credito il cui importo in via forfettaria si concorda i euro 300,00 oltre iva e cnap per la procedura monitoria (salvo uniformarsi, se inferiori, agli importi liquidati dal giudice di pace in sentenza o nel d.i) ed euro 60,00 oltre rimborso forfettario, iva e cnap per la procedura esecutiva.

F.to

La commissione :

Il Presidente della Corte di Appello
(dottoressa Iside Russo)

Il Procuratore Generale Corte di Appello
(dott. Leonida Primicerio)

Il Presidente del Consiglio dell'Ordine Avvocati Salerno
(avv. Amerigo Montera)

Il Presidente della Camera Penale Salernitana
(avv. Michele Sarno)